

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 17-A-bis

Relazione di minoranza
della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PEDRAZZI CIPOLLA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

VINCENZO DE COSMO

per i reati di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 15 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore De Cosmo, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 15 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 27 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 15, 27 e 28 ottobre e 4 novembre 1992.

Il senatore De Cosmo è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 ottobre 1992, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

La Giunta ha deliberato di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

La deliberazione assunta dalla maggioranza della Giunta non è condivisibile.

Il diniego dell'autorizzazione a procedere dovrebbe fondarsi sulla constatazione che esiste un intento persecutorio da parte del magistrato diretto, in questo caso, non solo contro il senatore De Cosmo, ma dell'intera Giunta comunale avendo concorso, tutti i componenti, all'adozione della delibera illegittima.

È certamente vero che nella vicenda appare prevalente il ruolo, e quindi la responsabilità, dell'assessore Ancona che:

a) di propria iniziativa diede esecuzione ad un atto della Giunta municipale

(delibera n. 724 del 6 aprile 1990), che non era esecutivo, ma ancora in fase di controllo ed era soggetto, comunque, a ratifica consiliare;

b) di tale comportamento, soprattutto, non informò i colleghi della Giunta quando, a seguito dell'annullamento tutorio della delibera 724/90, partecipò alla deliberazione del 17 maggio 1990 che indiceva una gara ufficiosa sostitutiva della trattativa privata.

Ma è anche vero che un sospetto di colpevolezza, abbastanza consistente da escludere una manifesta infondatezza dell'accusa, investe anche gli altri membri della Giunta municipale, che, informati dello scorretto comportamento del collega, diedero allo stesso oggettiva «copertura» deliberando una convalida in sanatoria dell'acquisto delle panchine a trattativa privata.

Non si esclude che nella sede propria, e cioè in quella giurisdizionale, possano essere evidenziati ed apprezzati i motivi di interesse pubblico che indussero i componenti della Giunta ad assumere tale determinazione finale.

E tuttavia, non si comprende perché dinanzi ad una iniziativa giudiziaria che appare giustificata oggettivamente e del tutto ragionevole, il Senato debba impedire che una più approfondita indagine possa svolgersi nei confronti di chi, come il senatore De Cosmo, nella Giunta municipale, aveva, quale sindaco, il ruolo di maggiore responsabilità.

Per queste ragioni si ritiene opportuno proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PEDRAZZI CIPOLLA, *relatore di minoranza*